



REGOLAMENTO DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA

**Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 04.06.2014
Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 30.12.2014**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Requisiti per l'esercizio
- Art. 3 Idoneità morale
- Art. 4 Idoneità finanziaria
- Art. 5 Idoneità professionale
- Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 8 Commissione di concorso
- Art. 9 Formazione delle graduatorie
- Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione
- Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 13 Soggetti esercenti: figure giuridiche
- Art. 14 Commissione Consultiva Comunale

TITOLO II - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

- Art. 15 Definizione del servizio
- Art. 16 Contratto di noleggio e trasporto
- Art. 17 Tipologia dei servizi autorizzati
- Art. 18 Numero e tipo dei natanti autorizzabili
- Art. 19 Sede del titolare
- Art. 20 Esercizio del servizio
- Art. 21 Acquisizione del servizio di noleggio con conducente
- Art. 22 Obblighi del titolare
- Art. 23 Obblighi dell'equipaggio
- Art. 24 Sostituzioni alla guida
- Art. 25 Assenza dal servizio
- Art. 26 Pontili
- Art. 27 Sostituzione di natanti
- Art. 28 Reclami
- Art. 29 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
- Art. 30 Contrassegno

TITOLO III - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

- Art. 31 Definizione del servizio trasporto di cose per conto di terzi
- Art. 32 Modalità di esercizio del trasporto di cose per conto di terzi
- Art. 33 Sostituzione di natanti
- Art. 34 Caratteristiche del natante
- Art. 35 Servizio di rimorchio e traino di natanti
- Art. 36 Definizione del servizio del trasporto in conto proprio
- Art. 37 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

TITOLO IV - SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

- Art. 38 Servizio di noleggio senza conducente
- Art. 39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente
- Art. 40 Registro di noleggio senza conducente
- Art. 41 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

TITOLO V - SANZIONI

Art. 42 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

Art. 43 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 45 Confisca e sequestro

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Documentazione obbligatoria

Art. 47 Rideterminazione dei contingentanti

Art. 48 Caratteristiche tecniche dei mezzi

Art. 49 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n. 63, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”, il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea esercitati da imprese con sede operativa nell'ambito territoriale del Comune di Quarto d'Altino e dallo stesso autorizzati:
 - il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
 - il servizio di traino di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
 - il servizio di noleggio senza conducente, effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
 - il trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.
3. Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore, a vela o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

Art. 2 Requisiti per l'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
 - b) idoneità morale
 - c) idoneità finanziaria
 - d) idoneità professionale
 - e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge), fatta salva l'iscrizione successiva al rilascio del titolo.
 - f) proprietà o comunque disponibilità giuridica del natante per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) disporre di un approdo nel territorio comunale.

Art. 3 Idoneità morale

1. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli: 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- b) sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
 - c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
2. In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
 3. Nel caso il soggetto titolare dell'autorizzazione sia una società, i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:
 - a) da tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo
 4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'institore

Art. 4 Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria, non richiesta per le attività di trasporto in conto proprio di cui al Titolo III, consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
2. Il requisito dell'idoneità finanziaria è dimostrato mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinquecentomila euro.
3. L'attestazione deve fare riferimento ad un importo pari ad € 9.000,00 e deve essere aumentato nella misura di € 2.500,00 per ciascuna imbarcazione da adibire al servizio.
4. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, il requisito deve essere posseduto dalla stessa.

Art. 5 Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima.
2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma e' soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 09.05.1932, n.813, o di quella da diporto, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 18.07.2005, n.171 e successive modificazioni, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.
3. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti di idoneità professionale di cui ai due commi precedenti devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone o di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale

documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari.

Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da Autorità diverse.
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo della Provincia di Venezia.
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla Commissione di Concorso di cui all'art.8.

Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in carta resa legale, debitamente firmata secondo le modalità previste dal bando e dichiarando, ai sensi del DPR 28.12.2000 N. 445, il possesso dei requisiti sotto indicati ed allegando fotocopia del documento d'identità.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
 - c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all' art. 3 del presente regolamento;
 - d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata mediante autodichiarazione
 - g) il numero massimo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere;
 - h) non avere trasferito precedente autorizzazione rilasciata tramite concorso pubblico;
3. Alla domanda deve essere allegata copia di ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art.9;
4. In caso di società, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e corredata da:
 - a) dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - b) dichiarazione attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
 - c) statuto societario e, nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, dichiarazione congiunta che la società svolgerà esclusivamente tale servizio;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale.
 - e) dichiarazione dei dati della società ai fini delle verifiche contributive;

Art. 8 Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata dalla Commissione di concorso nominata dalla Giunta Comunale, composta come segue:
 - a) Responsabile del Servizio - Presidente
 - b) Rappresentante della Provincia di Venezia-Dip. Trasporti – Membro
 - c) Comandante della Polizia Locale – Membro
 - d) Rappresentante dell'Ispettorato di Porto – Membro
 - e) Rappresentante della Capitaneria di Porto – Membro
2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'Ufficio competente.

Art. 9 Formazione delle graduatorie

1. I titoli valutabili nella formazione delle graduatorie sono i seguenti:
 - a) anzianità di iscrizione del concorrente nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti) - per le società si fa riferimento alla data di iscrizione al ruolo della persona di cui all'art. 5 comma 3;
 - b) anzianità di presenza operativa del concorrente nell'ambito dei servizi disciplinati dalla l.r. 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti) - per le società si fa riferimento alla data di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
 - c) numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio di servizi disciplinati dalla l.r. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, già rilasciate al concorrente in qualità di titolare di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni) amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari) (1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione, con massimo di 10 punti).
 - d) L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale, nei casi di parità di punteggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 - e) Tipologia di propulsore dell'imbarcazione: si assegnano per natanti a vela, a remi, con motore elettrico, 30 punti. Per natanti con motore ibrido, 5 punti. Per attività di noleggio senza conducente si consideri la media dei punteggi ottenuti dalla somma delle imbarcazioni proposte;
 - f) Per natanti che garantiscono l'accessibilità al servizio a persone con disabilità, si assegnano 30 punti. Per attività di noleggio senza conducente si consideri la somma dei punteggi ottenuti dalle imbarcazioni proposte;
 - g) Nei casi di parità di punteggio di cui al comma precedente, l'ordine della graduatoria verrà determinato in base all'anzianità anagrafica del concorrente.

Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le graduatorie sono approvate con Determinazione del Responsabile del Servizio Competente, ed hanno validità biennale dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

2. L'assegnazione delle autorizzazioni ai concorrenti inclusi nelle graduatorie avviene secondo l'ordine delle medesime, nel limite di una autorizzazione per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.
3. Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero degli inclusi nelle graduatorie, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascuno.
4. Analogamente si procederà nel caso si verificassero disponibilità di autorizzazioni successivamente alla data del bando di concorso, per qualsiasi motivo, entro i termini di validità delle graduatorie.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alla lettera d) dell'art. 7 c.2.
6. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.
7. Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) copia autentica della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;
 - b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale;
 - c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
 - d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;

Art. 11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del Responsabile del servizio entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, qualora regolare. Entro 30 giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio. In caso contrario l'ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di decadenza, salva l'eventualità di accogliere motivata richiesta di proroga.
2. Le autorizzazioni hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.
3. Contestualmente al rinnovo, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art. 7 comma 2 lettera f) del presente regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.
4. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
 - il numero dell'autorizzazione;

- il soggetto titolare;
 - la sede dell'impresa;
 - la sede operativa nel territorio comunale;
 - la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
 - la targa ed il nome del natante autorizzato;
 - la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
 - il proprietario del natante;
 - l'armatore;
 - l'eventuale rappresentante;
 - gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
 - l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
 - i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui e' consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
 - eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
5. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.
 6. Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.
 7. L'autorizzazione e' sottoposta a vidimazione biennale, entro la fine del mese di febbraio previa presentazione della nuova certificazione relativa al natante, qualora i Certificati di Navigabilità e le Annotazioni di Sicurezza ivi indicati scadano prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione;
 8. Alla ritardata e/o mancata vidimazione e' applicata una sanzione amministrativa così come stabilito dall' Art. 43 della L.R. 63/93;
 9. Solo per il trasporto di cose di cui al titolo III del presente regolamento, ed esclusivamente a fini statistici, all'atto del rilascio, del rinnovo e della verifica deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n.63/93 e ss.mm.ii.

Art. 13 Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 17 della legge regionale 30.12.1993, n.63 e ss.mm.ii.
2. E' consentito conferire la propria autorizzazione ad organismi previsti dall'art. 17 comma 1 della legge regionale n. 63/93 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi.
3. Il conferimento e' previsto previa presentazione all'Ufficio comunale competente dei seguenti documenti attestanti il possesso di specifici requisiti:
 - a) informazione scritta in carta semplice del conferimento ad uno degli organismi di cui al comma precedente;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'attività di trasporto dell'organismo a cui e' conferita l'autorizzazione;
 - c) copia della documentazione relativa al possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 5 del presente regolamento da parte del conducente del natante;
 - d) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che il natante e' condotto da più conducenti.
4. L'Ufficio comunale competente dopo aver verificato la documentazione presentata predispone apposito atto che sarà rilasciato dal responsabile del servizio. L'atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e sarà ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il trasferimento. Sarà altresì specificato che e' conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità dell'autorizzazione.
5. Nell'autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo conferitario.
6. La mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'atto da parte del responsabile del servizio.

Art. 14 Commissione Consultiva Comunale

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea e' istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale nominata mediante ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.63/93, così composta:
 - a) il responsabile del servizio competente o un suo delegato che la presiede;
 - b) un rappresentante della Provincia di Venezia;
 - c) il comandante della Polizia Locale;
 - d) un rappresentante designato congiuntamente delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore;;
 - e) un rappresentante delle associazioni di artigiani di categoria;
 - f) un rappresentante delle associazioni centrali delle cooperative;
 - g) un rappresentante designato congiuntamente delle associazioni degli utenti.
2. Qualora le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro vece esperti di propria fiducia.
4. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'Ufficio competente.
5. La Commissione e' tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.
6. Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno la maggioranza dei componenti
7. Nel caso di Commissari assenti ingiustificati consecutivamente per più di tre sedute, il Sindaco dispone la decadenza dandone comunicazione all'Associazione di appartenenza.
8. La Commissione dura in carica cinque anni.

TITOLO II

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art. 15 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio e' effettuato con natanti di qualsiasi tipo; esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a viaggio;
2. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco in concessione al vettore, presso i quali il natante sosta ed e' a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.
3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o piu' viaggi prestabiliti, ovvero i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art. 16 Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art. 384 e ss.mm.ii.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone.
2. E' consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e sgg. C.N., unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n.63/93 e ss.mm.ii. e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl. il Comune si riserva di valutare l'eventuale esercizio abusivo di servizi di linea di cui all'art. 1187 1^ comma C.N.

Art. 17 Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della propulsione, della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:
 - piccolo noleggio sino a 5 tsl portata fino a 20 persone
 - Gran Turismo A sino a 25 tsl portata oltre 20 persone
 - Gran Turismo B oltre 25 tsl portata oltre 20 persone
2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche, finalizzato a escursioni turistiche.

Art. 18 Numero e tipo dei natanti autorizzabili

1. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:
 - a) noleggio con natante a motore

- piccolo noleggio sino a 5 tsl	fino a 20 persone	n. 0
- Gran Turismo A sino a 25 tsl	oltre 20 persone	n. 0
- Gran Turismo B oltre 25 tsl	oltre 20 persone	n. 0
 - b) noleggio con natante a propulsione elettrica o ibrida

- piccolo noleggio sino a 5 tsl	fino a 20 persone	n. 0
- Gran Turismo A sino a 25 tsl	oltre 20 persone	n. 0
- Gran Turismo B oltre 25 tsl	oltre 20 persone	n. 0
 - c) imbarcazioni tipiche a remi

		n. 3
--	--	------

Art. 19 Sede del titolare

1. La sede operativa e le strutture inerenti l'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione devono essere situate all'interno del territorio comunale, e sono indicate nell'autorizzazione.

Art. 20 Esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

Art. 21 Acquisizione del servizio di noleggio con conducente

1. L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente al pontile concesso.
2. È fatto divieto di assunzione di servizi e di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale.
3. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

4. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediatori, o comunque con iniziativa del vettore.
5. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nulla-osta del Comune nel cui territorio intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Art. 22 Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo, fatti salvi gli obblighi previsti per il Comandante della nave dal Codice della Navigazione (art.292 e ss.), in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:
 - a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
 - b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
 - c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
 - d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione
 - e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;
 - f) di vidimare ogni due anni, entro la fine di febbraio, l'autorizzazione; in caso di ritardata verifica si applica la procedura prevista all'art. 11.

Art. 23 Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:
 - a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
 - b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
 - c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
 - d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
 - e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
 - f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;
 - g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di Polizia Locale.

Art. 24 Sostituzioni alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della L.R. n.63/93 e ss.mm.ii.: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente;
2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.
3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.
4. E' necessaria l'iscrizione nel ruolo per prestare attività di sostituto del titolare dell'autorizzazione o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Art. 25 Assenza dal servizio

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente;

Art. 26 Pontili

1. L'imbarco e l'eventuale sbarco dei passeggeri deve avvenire presso l'apposito pontile di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri;
2. Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dalle acque, recante la dicitura "Comune di QUARTO D'ALTINO" Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati;
3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente il pontile deve essere strutturato nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche onde consentire l'uso del servizio ai soggetti portatori di handicap anche nel rispetto dell'articolo 21 della legge regionale 63/93

Art. 27 Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.

2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 28 Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, utilizzando appositi moduli che devono essere tenuti a bordo di ciascun natante e presso la sede del titolare dell'autorizzazione; tali moduli vanno consegnati al Comune attraverso il servizio postale o via PEC (Posta elettronica certificata), oppure possono essere depositati presso il Comando di Polizia Locale o all'ufficio Protocollo.
2. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare, relativamente al natante.
3. In ogni natante dovranno essere riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio;
4. I cartelli e i moduli di cui ai punti precedenti dovranno essere scritti in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese);
5. L'amministrazione comunale provvederà a predisporre opportuna modulistica (entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento) che sarà messa a disposizione dall'utenza su ogni natante;
6. Il responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n.63/93, dandone comunicazione scritta al reclamante.

Art. 29 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della L.R. n.63/93.

Art. 30 Contrassegno

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:
 - n. 2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;
 - n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio-Comune di QUARTO D'ALTINO,
 - numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm di altezza.

2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO III TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 31 Definizione del servizio trasporto di cose per conto di terzi

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore ~~ed a remi~~ ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 32 Modalità di esercizio del trasporto di cose per conto di terzi

1. L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munita dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.
2. Tale autorizzazione e' riservata ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.
3. Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale e' necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.
4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di n. 0. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.
5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo e' consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.
6. Alle imprese titolari di autorizzazioni e' consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati a titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.
7. Alle imprese titolari di autorizzazioni e' consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:
 - a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
 - b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
 - c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce e' posta a carico dell'impresa noleggiante;

- d) l'impresa noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.
8. Alle autorizzazioni rilasciate per il servizio di trasporto di cui al presente articolo, per natanti di stazza lorda non superiore a 25 t.s.l., è imposta specifica prescrizione di divieto di esercizio del servizio di trasporto interno al Comune di Venezia, da annotarsi sull'atto con apposizione della dicitura: "La presente autorizzazione e' subordinata alla prescrizione del divieto di effettuazione di servizi di trasporto interni al territorio del Comune di Venezia".

Art. 33 Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui e' stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 34 Caratteristiche del natante

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:
 - a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
 - c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm 10 per cm 50, con scritte in nero su fondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
 - numero dell'autorizzazione;
 - Trasporto cose;
 - l'emblema del Comune.

Art. 35 Servizio di rimorchio e traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

Art. 36 Definizione del servizio del trasporto in conto proprio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina e' contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. n. 63/93 agli artt. 32 – 37 e ss.mm.ii.

Art. 37 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

1. E' vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquapiani nell'intero ambito fluviale e lagunare del Comune di Quarto d'Altino.

TITOLO IV

SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Art. 38 Servizio di noleggio senza conducente

1. Il servizio di noleggio natanti senza conducente può essere effettuato con natanti di qualsiasi tipo:
2. Il servizio di noleggio natanti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, nei modi disciplinati dal titolo primo.
3. Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio al noleggio di natanti senza conducente è stabilito nel seguente contingente:
 - autorizzazioni per noleggio di natanti senza conducente: n. 5;
4. Per ogni autorizzazione concessa è previsto un contingente di massimo di n. 5 natanti con portata fino a n. 10 persone per natante.
5. Per il servizio di noleggio senza conducente sono ammesse le seguenti tipologie di natanti: a remi, con motore elettrico o ibrido, a vela;

Art. 39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

1. Le unità, destinate al noleggio, devono essere mantenute in efficienza nonché risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;
2. E' fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione;
3. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi. Le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale d'equipaggio, possono esserelocate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato;

4. Il noleggiante - armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previsto dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione;
5. Il noleggiatore - armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio;
6. E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente;
7. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio

Art. 40 Registro di noleggio senza conducente

1. Il noleggiatore, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'Ufficio comunale competente, che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse, nel quale deve di volta in volta:
 - a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita del noleggiatore;
 - estremi del documento di riconoscimento presentato;
 - estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;
 - b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio di fini della sicurezza della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità;
2. A cura del noleggiatore, il registro dovrà essere sottoposto trimestralmente al visto dell'Ufficio comunale competente;
3. Il registro va conservato presso la sede del noleggiatore per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 63/93 e ss.mm.ii.

Art. 41 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

1. Le unità adibite al noleggio devono portare, in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione se previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni:
 - estremi dell'autorizzazione;
 - portata massima di persone o di cose;
2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare.

TITOLO V SANZIONI

Art. 42 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente dal responsabile del servizio su proposta della Commissione di cui all'art. 14 del presente regolamento, quando il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;

- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
 - d) si fa sostituire da altri o sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) supera del 50% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio.
2. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.
 3. La revoca e' disposta dal responsabile del servizio in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
 4. Il responsabile del servizio segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
 5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.

Art. 43 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 43, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione degli scritti difensivi.
2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1 comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni, all'autore della violazione, si avvale della Commissione di cui all'art.14.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite dall'Art. 43 della L.R. 63/93 le sanzioni amministrative pecuniarie per le inottemperanze agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o in caso di violazione della vigente Normativa in materia e del presente Regolamento
2. Nell'ipotesi di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 45 Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n.689 e ss.mm.ii.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Documentazione obbligatoria

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:
 - a) originale o copia autentica dell'atto di autorizzazione;
 - b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
 - c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
 - d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
 - e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto.
 - f) modulistica reclami

Art. 47 Rideterminazione dei contingenti

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dal presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acquico pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi. Ogni eventuale variazione dei predetti contingenti costituisce variante al presente regolamento.

Art. 48 Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili e della laguna di Venezia, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Consultiva Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento il Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad acquisto ed installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante e' condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

Art. 49 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

1. In fase di prima applicazione della L.R. n.63/93, il Comune provvederà a rilasciare in via prioritaria le autorizzazioni già rilasciate dalla Regione Veneto e assegnate al Comune di Quarto

d'Altino, con punto di approdo situato nel territorio comunale, entro il limite di autorizzazioni rilasciabili per il singolo servizio o tipo di servizio esercitato, verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti da parte dei soggetti già titolari e dei natanti già autorizzati, fatta eccezione per il requisito dell'idoneità' professionale e finanziaria, sino alla nuova scadenza.

2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle suddette autorizzazioni regionali con punto di approdo situato nel territorio comunale dovranno presentare istanza documentata, contenente l'originale o la copia conforme della precedente autorizzazione, i dati del natante impiegato e allegando la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.
3. Nel caso le richieste di autorizzazione di cui al comma 1 siano in numero eccedente il contingente approvato, le stesse saranno rilasciate in soprannumero indipendentemente dal numero massimo previsto.
4. Pertanto, in caso di cessazione di autorizzazioni per qualsiasi motivo non si provvederà al loro reintegro fino a quando non si andrà al di sotto del contingente fissato.